

Allegato



POR FESR 2007-2013

(Decisione C(2007) n. 3875 del 7 agosto 2007)

ASSE III

ATTIVITA' III.1.2

*MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI INNOVATIVI
FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E
ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO.*

INDICE

- Art. 1 – Obiettivi del bando
 - Art. 2 – Soggetti che possono presentare domanda
 - Art. 3 - Misure di intervento ammissibili
 - Art. 4 - Requisiti prestazionali degli interventi e criteri di valutazione
 - Art. 5 – Spese ammissibili a contributo
 - Art. 6 - Tipologia ed entità del contributo regionale
 - Art. 7 – Regime di aiuto
 - Art. 8 – Cumulo degli aiuti
 - Art. 9 - Presentazione delle domande di contributo – Modalità e termini
 - Art. 10 – Istruttoria delle domande
 - Art. 11 – Comunicazione degli esiti dell’istruttoria e concessione dei contributi
 - Art. 12 – Realizzazione degli interventi
 - Art. 13 – Modalità di erogazione del contributo
 - Art. 14 – Modalità di rendicontazione delle spese
 - Art. 15 – Modalità di pagamento e di quietanza
 - Art. 16 – Esame della documentazione di rendicontazione
 - Art. 17 – Controlli e casi di revoca del contributo
 - Art. 18 - Obblighi a carico dei beneficiari del cofinanziamento
 - Art. 19 – Tutela della privacy
 - Art. 20 – Responsabile del procedimento
 - Art. 21 – Informazioni
-
- Allegato 1 - Definizione di PMI
 - Allegato 2 - Fattori di conversione
 - Allegato 3 - Scheda tecnica riassuntiva

ART. 1 - OBIETTIVI DEL BANDO

- 1.1 Il presente bando costituisce attuazione dell'Attività III.1.2 relativa al "Sostegno a progetti innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali volti al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili" del Programma Operativo Regionale (in seguito POR) FESR 2007-2013 dell'Emilia-Romagna.
- 1.2 Con il presente bando la Regione intende sostenere la qualificazione ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale, ed in particolare dei settori del commercio e del turismo, attraverso il cofinanziamento di interventi nelle singole PMI finalizzati a promuovere il risparmio energetico, l'uso efficiente dell'energia e la valorizzazione delle fonti rinnovabili.

ART. 2 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

- 2.1 Possono accedere ai contributi previsti nel presente bando le piccole e medie imprese, in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (**Allegato 1**).
- 2.2 In particolare possono accedere al cofinanziamento le imprese singole, i consorzi e/o le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa o con associazione temporanea d'impresa, tra PMI:
 - a) aventi sede operativa in Emilia-Romagna (ai fini del presente bando si intende per sede operativa una unità locale nella quale si svolge l'attività economica e in cui si realizzano gli interventi energetici);
 - b) regolarmente costituiti ed iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
 - c) attivi e che al momento della presentazione della domanda di finanziamento, non si trovino in stato di liquidazione e non siano soggetti a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - d) aventi una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
 - e) che rispettino le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali,

della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

- f) che non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune (c.d. clausola Deggendorf).

2.3 Per quanto riguarda il settore del turismo, le imprese che possono presentare la domanda devono appartenere alle categorie definite negli articoli che vanno da 5 a 11 compresi della L.R. 16/2004.

2.4 Per quanto riguarda il settore del commercio, le imprese che possono presentare la domanda devono esercitare attività commerciale all'ingrosso o al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2.5 Sono inoltre ammesse le categorie definite come stabilimenti balneari, discoteche, sale da ballo e stabilimenti termali autorizzati ai sensi della L.R. 32/1988.

2.6 La domanda può essere presentata sia dal proprietario che dal soggetto che gestisce l'attività economica (es. affittuario, titolare di un contratto di leasing), fermo restando che il soggetto richiedente deve rispettare i requisiti richiamati ai punti 2.1 e 2.2.

Qualora il richiedente non sia il proprietario dell'immobile o dell'area oggetto dell'intervento, sarà richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario nella quale lo stesso autorizza l'intervento e prende atto degli impegni previsti nel presente bando.

2.7 La mancanza o l'inosservanza dei requisiti di ammissibilità indicati ai punti precedenti, comporta l'esclusione della domanda.

Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nella presente sezione, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione per le necessarie verifiche e valutazioni (si veda anche Art. 18 "Obblighi a carico dei beneficiari").

ART. 3 - MISURE DI INTERVENTO AMMISSIBILI

3.1 In conformità agli obiettivi e agli indirizzi di politica energetica regionale di cui alla L.R. n. 26/04 e al Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013 di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 50, il presente bando favorisce e incentiva interventi volti alla realizzazione delle seguenti misure:

- a) interventi integrati comprendenti misure di risparmio energetico o di miglioramento dell'efficienza energetica e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- 3.2 Sono ammessi gli interventi realizzati in immobili e/o unità locali, aventi sede nel territorio regionale, nella disponibilità dell'impresa richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente, e in cui si svolge l'attività operativa.
- 3.3 Gli interventi oggetto di una stessa domanda possono riguardare una o più unità locali aventi sede nel territorio regionale.
- 3.4 Gli interventi dovranno essere avviati successivamente alla data del **1° settembre 2013**.
- 3.5 Ai fini dell'ammissibilità al contributo gli interventi dovranno rispettare i requisiti prestazionali di cui all'art. 4.
- 3.6 Non sono ammessi interventi che comportano una spesa ammissibile, come definita al successivo art. 5, inferiore ad **euro 20.000,00**.

ART. 4 – REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI INTERVENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

- 4.1 Ai fini dell'accesso al contributo gli interventi dovranno rispettare i requisiti prestazionali minimi nel seguito indicati:
- a) nel caso degli interventi di cui alla lettera a) del punto 3.1, va assicurato un quantitativo di energia primaria risultante dalla somma del risparmio energetico e della produzione di energia da FER pari ad almeno **5 TEP/anno** nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156;
 - b) nel caso degli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 3.1, va assicurata una produzione di energia primaria da FER pari ad almeno **3 TEP/anno**.
- 4.2 Limitatamente al settore del commercio al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, agli stabilimenti balneari, alle discoteche e alle sale da ballo, i requisiti prestazionali minimi di cui alle lettere a) e b) del punto 4.1 precedente sono ridotti a **2 TEP/anno**.
- 4.3 Nel caso di interventi appartenenti alla misura a), l'energia primaria risparmiata con interventi di miglioramento dell'efficienza energetica o interventi di

riduzione dei consumi energetici dovrà essere calcolata in maniera separata dall'energia primaria prodotta attraverso l'impiego delle fonti rinnovabili.

4.4 Nel caso di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica o interventi di riduzione dei consumi energetici, il calcolo dell'energia primaria risparmiata dovrà essere effettuato:

- mediante utilizzo dei metodi standard e analitici definiti nelle schede tecniche predisposte dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e approvate con delibere n. 103/03, n. 200/04, n. 123/07, n. 1/09, n. 2/10, n. 9/11 e seguenti, qualora gli interventi costituenti il progetto coincidano con quelli elencati nelle medesime schede. L'impiego di tali metodi dovrà essere adeguatamente comprovato e illustrato nella Relazione Tecnica allegata alla domanda. Qualora venga utilizzato il metodo di calcolo di cui alle schede tecniche sopra richiamate per il calcolo dei TEP/a si fa riferimento al valore di Rnc (risparmio netto contestuale);
- mediante metodi analitici ovvero mediante specifici criteri di calcolo elaborati dai proponenti ed esplicitati nella Relazione Tecnica allegata alla domanda solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia possibile fare riferimento ai metodi di cui al precedente alinea; tali metodi saranno oggetto di valutazione preliminare da parte del soggetto competente per la fase istruttoria.

4.5 Nel caso di interventi appartenenti alla misura b), il calcolo dell'energia primaria prodotta attraverso l'impiego di fonti rinnovabili dovrà essere effettuato sulla base delle pertinenti norme di riferimento, e attraverso criteri di calcolo debitamente esplicitati nella Relazione Tecnica allegata alla domanda.

4.6 Gli standard prestazionali indicati al punto 4.1 sono da considerarsi quali requisiti minimi, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 26/04.

4.7 Agli interventi che presentano i requisiti prestazionali minimi indicati al punto 4.1 sarà assegnato un punteggio correlato al rispetto dei criteri di valutazione come di seguito indicato:

- a) interventi integrati secondo quanto previsto al punto 3.1, lettera a): PUNTI 20;
- b) interventi per installazione di impianti per la produzione da FER secondo quanto previsto al punto 3.1, lettera b): PUNTI 10;

- c) interventi che conseguono una quota di risparmio annuo di energia primaria rispetto ai consumi ante intervento (da valutarsi o come media dei consumi storici dell'ultimo triennio o risultante dal certificato energetico dell'immobile) maggiore o uguale del 10%: PUNTI 30, inferiore al 10%: PUNTI 15;
 - d) interventi che garantiscono una copertura del fabbisogno energetico dell'utenza di riferimento attraverso l'utilizzo di FER maggiore o uguale al 10%: PUNTI 20, inferiore al 10%: PUNTI 10;
 - e) interventi che comportano una riduzione delle emissioni di CO2 maggiore o uguale a 15 tonnellate/anno: PUNTI 15;
 - f) interventi che comportano una riduzione degli impatti ambientali: PUNTI 10;
 - g) congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto espressa come rapporto fra investimento complessivo (in migliaia di euro) dell'impresa e TEP risparmiati e/o prodotti. Se il rapporto è minore di 15: PUNTI 20, maggiore o uguale: PUNTI 10;
 - h) capacità di cofinanziamento espressa come rapporto fra investimento complessivo e fatturato: se tale rapporto espresso in percentuale è inferiore o uguale al 10%: PUNTI 10.
- 4.8 Il raggiungimento dei requisiti prestazionali minimi previsti e delle condizioni per la valutazione e l'attribuzione del punteggio, sulla base dei criteri riportati nei punti precedenti, dovrà essere adeguatamente comprovato e illustrato nella relazione tecnica da allegare alla domanda di contributo.
- 4.9 Ai fini del calcolo dell'energia primaria risparmiata o prodotta a seguito degli interventi energetici, espressa in TEP/anno, si utilizzano i fattori di conversione riportati nella tabella in **Allegato 2**.
- 4.10 Ai fini del calcolo delle emissioni di CO2 ridotte o evitate a seguito degli interventi energetici si utilizza preferibilmente il modello di calcolo IPSI sviluppato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito dell'iniziativa Patto dei Sindaci e reso disponibile sul sito internet della Regione nel seguito indicato: <http://energia.regione.emilia-romagna.it>

ART. 5 – SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
--

- 5.1 Per la realizzazione degli interventi previsti nel presente bando sono ammissibili, fatta salva la compatibilità con quanto previsto dal DPR 196/2008

sulle spese ammissibili ai sensi dell'art. 56, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo e la certificazione degli impianti, macchinari, attrezzature e sistemi ammessi ad intervento;
- b) spese per la fornitura dei materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti, macchinari, sistemi, dispositivi e attrezzature ammesse ad intervento;
- c) spese per l'installazione e posa in opera degli impianti, macchinari, sistemi, dispositivi e attrezzature, ammessi ad intervento;
- d) spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi energetici;
- e) spese per l'acquisto di software dedicati alla gestione e controllo dei consumi energetici aziendali;
- f) spese per l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate finalizzate alla formulazione e attuazione del progetto di efficienza energetica;
- g) spese sostenute per l'acquisizione di studi e/o consulenze in materia energetica finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti nel presente bando;
- h) spese per consulenze specializzate finalizzate alla redazione della diagnosi energetica aziendale e/o alla certificazione dell'edificio;
- i) spese sostenute per polizze fideiussorie o altre garanzie bancarie o assicurative a sostegno della richiesta di pagamento di un anticipo del contributo.

5.2 Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di terreni, di macchinari o beni usati, di edifici.

5.3 Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo per essere considerate ammissibili devono rispettare le seguenti condizioni:

- rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal bando;
- riferirsi alla realizzazione degli interventi proposti;
- rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili;
- essere state preventivamente indicate nella domanda di contributo oppure nella richiesta di variazione autorizzata;
- essere congrue con le finalità e i contenuti degli interventi ammessi a contributo;

- essere documentate ed effettivamente pagate e rendicontate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate;
 - essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario del contributo e sostenute da quest'ultimo.
- 5.4 Non sono ammesse le spese relative a qualsiasi tipo di attività di personale dipendente dell'impresa richiedente.
- 5.5 E' esclusa qualsiasi forma di auto fatturazione.
- 5.6 Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese dovranno essere sostenute a partire dal **1° settembre 2013** ed entro 8 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo (salvo proroghe autorizzate, si veda art. 12 "Realizzazione degli interventi"). Al fine di verificare il rispetto di tali termini si terrà conto della data di emissione e pagamento delle fatture/dei documenti di spesa.
- 5.7 Le fatture/i documenti di spesa dovranno essere emessi ed integralmente pagati entro il predetto arco temporale di ammissibilità, pena la loro esclusione totale dal contributo. Inoltre le fatture ed i relativi pagamenti dovranno riferirsi a prestazioni, forniture o acquisti iniziati/completati entro i termini di ammissibilità, pena il non riconoscimento delle spese sostenute.

ART. 6 – TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO REGIONALE

- 6.1 Il contributo previsto nel presente bando è concesso sotto forma di cofinanziamento in conto capitale delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi.
- 6.2 Il contributo è concesso sulla base del punteggio attribuito in base ai criteri di valutazione riportati all'art. 4, nella misura massima di seguito indicata:
- 40% per interventi con punteggio maggiore o uguale a 60
 - 35% per interventi con punteggio compreso tra 35 e 60 esclusi
 - 30% per interventi con punteggio minore o uguale a 35.
- 6.3 Il contributo è concesso secondo le percentuali sopra indicate, salvo quanto previsto dalle regole di cumulabilità di cui al punto 8.2.
- 6.4 L'incidenza dell'insieme delle voci di spesa di cui alle lettere a), f), g), h) e i) del precedente articolo 5 non può essere superiore al **15%** del totale delle spese ammissibili.
- 6.5 Il massimo contributo concedibile è pari ad **euro 150.000,00**.

ART. 7 - REGIME DI AIUTO

- 9.1 Il contributo di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014. Tale Regolamento sarà reso disponibile sul sito internet regionale: <http://fesr.regione.emilia-romagna.it>

ART. 8 - CUMULO DEGLI AIUTI

- 8.1 Non è ammesso il cumulo di contributi sulle stesse spese.
- 8.2 I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con gli incentivi di cui al Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012 in tema di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché con gli incentivi di cui al Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2012 in tema di sostegno alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni nei limiti stabiliti dai predetti decreti.
- 8.3 L'amministrazione regionale provvederà a trasmettere copia degli atti di concessione dei contributi ai soggetti competenti in materia di incentivazione per eventuali loro controlli inerenti il rispetto delle regole di cumulabilità.

ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO – MODALITA' E TERMINI

- 9.2 Il presente bando è un bando valutativo a sportello, aperto dal **5 maggio 2014** fino al **15 luglio 2014**.
- 9.3 La Regione Emilia-Romagna si riserva di aprire nuovamente i termini di presentazione delle domande nel caso in cui non vengano utilizzate completamente le risorse disponibili, ridefinendo inoltre i termini per il completamento delle opere come indicati all'art. 12 del presente bando.
- 9.4 La Regione si riserva altresì la facoltà (con comunicazione del Dirigente responsabile) di sospendere o chiudere anticipatamente la procedura di presentazione delle domande a fronte dell'esaurimento delle risorse disponibili, nonché di riattivare la stessa nel momento in cui risorse aggiuntive dovessero essere rese disponibili.

- 9.5 Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente tramite una specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle stesse, sui seguenti siti internet regionali:

<http://fesr.regione.emilia-romagna.it>

<http://imprese.regione.emilia-romagna.it>

<http://energia.regione.emilia-romagna.it>

Il dirigente regionale competente per materia provvederà, con propri atti formali, all'approvazione delle linee guida per la compilazione e trasmissione on-line delle domande di contributo.

- 9.6 I soggetti ammissibili possono presentare una sola domanda. La domanda può contenere interventi in una o più unità locali in cui si svolge l'attività operativa dell'impresa richiedente.
- 9.7 La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
- 9.8 La domanda di contributo dovrà contenere:
- a) i dati anagrafici del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - b) i dati identificativi dell'impresa richiedente, della sua natura giuridica e dimensione aziendale, nonché l'attestazione della presenza degli altri requisiti richiesti per l'accesso al contributo;
 - c) l'indirizzo della sede/unità locale dove si realizza l'intervento;
 - d) le tipologie di intervento da realizzare, evidenziando l'importo totale dell'investimento e il contributo richiesto nel rispetto dei massimali previsti dal bando;
 - e) l'elenco sintetico, con riferimento a ciascuna tipologia di intervento, delle voci di spesa previste per la realizzazione del progetto;
 - f) l'indicazione degli eventuali contributi pubblici "De Minimis" ottenuti o richiesti dall'impresa proponente o da sue imprese controllate o controllanti negli ultimi 3 anni;
 - g) l'indicazione di altri eventuali contributi pubblici ottenuti o richiesti sugli stessi interventi;

- h) nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile, una dichiarazione di quest'ultimo attestante l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi oggetto di domanda e l'assunzione degli impegni previsti dal presente bando.

9.9 Alla domanda di contributo l'impresa dovrà allegare in formato pdf i seguenti documenti obbligatori e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, pena la non ammissibilità della domanda:

- 1) domanda compilata online e validata tramite sistema web;
- 2) scansione della prima pagina della domanda generata dal sistema, sulla quale è apposta la marca da bollo di importo pari a € 16,00, annullata con la data e la firma del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- 3) **fotocopia di un valido documento d'identità** del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- 4) una **relazione tecnica** redatta obbligatoriamente secondo il seguente elenco:
 - obiettivi di risparmio energetico, di miglioramento dell'efficienza energetica, di produzione di energia da fonti rinnovabili, di riduzione delle emissioni di CO2 che si intendono raggiungere con ciascun intervento proposto;
 - metodi utilizzati per calcolare e quantificare gli obiettivi prestazionali ottenibili per effetto degli interventi previsti;
 - caratteristiche tecniche e le prestazioni degli interventi;
 - conformità degli interventi a quanto indicato negli artt. 3 e 4;
 - tempi di realizzazione degli interventi;
 - conformità degli interventi proposti con le norme vigenti in materia di energia, ambiente, pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento al rispetto della normativa sismica;
 - indicazione di eventuali autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi di progetto;
 - disponibilità delle aree e degli immobili in cui realizzare gli interventi;
- 5) **un piano economico-finanziario**, con descrizione sintetica dei mezzi di copertura degli investimenti connessi agli interventi energetici;

- 6) **un elenco analitico delle voci di spesa previste** per ciascun intervento e relativo contributo richiesto sul presente bando;
 - 7) **una planimetria generale ed elaborati grafici** nei quali siano evidenziate la localizzazione, completa di estremi catastali, e le caratteristiche tecniche degli interventi;
 - 8) **una diagnosi e/o certificazione energetica aziendale**, contenente l'analisi dello stato di fatto dei consumi e delle prestazioni energetiche prima dell'intervento e la valutazione degli obiettivi di risparmio energetico, di miglioramento dell'efficienza energetica, di produzione di energia da fonti rinnovabili che gli interventi dovranno conseguire per raggiungere i requisiti prestazionali minimi previsti dal presente bando;
 - 9) **una scheda tecnica riassuntiva** del piano degli interventi, con evidenziata la quantità dell'energia primaria risparmiata e/o prodotta, il costo degli interventi ed il contributo richiesto (**Allegato 3**).
- 9.10 La documentazione tecnica di cui ai punti 4), 7) e 8) precedenti dovrà essere firmata e asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.
 - 9.11 Per i soggetti sottoposti all'obbligo di cui all'art. 19 della L. n. 10/91 la documentazione di cui al punto precedente deve essere controfirmata dal responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
 - 9.12 La domanda di contributo, compilata attraverso il sistema web, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e trasmessa alla Regione mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata predisposta dalla Regione per il bando in oggetto.
 - 9.13 La domanda, completa dei relativi allegati, dovrà essere trasmessa mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa richiedente, previa sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - "Codice dell'amministrazione digitale" all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione.
 - 9.14 L'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione al quale sarà trasmessa la domanda sarà reso pubblico almeno dieci giorni prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande.
 - 9.15 La trasmissione delle domande di contributo attraverso la posta elettronica certificata dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità delle stesse, nel

periodo intercorrente tra **le ore 00,00 del 5 maggio 2014 e le ore 23,59 del 15 luglio 2014**. Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la data d'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Regione a cui devono essere trasmesse le domande stesse.

- 9.16 Nell'oggetto dell'inoltro telematico all'indirizzo PEC regionale dovrà essere riportato: ***"Domanda ai sensi dell'attività III.1.2 dell'Asse 3 del POR 2007-2013"***.

ART. 10 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
--

- 10.1 La procedura di selezione dei progetti proposti sarà una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 123/98. Tale procedura prevede due fasi successive, in cui la seconda fase sarà messa in atto solo ed esclusivamente al superamento della prima:
1. istruttoria formale;
 2. verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal bando.
- 10.2 L'istruttoria delle domande avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime. Al fine di identificare l'ordine d'arrivo cronologico delle domande, farà fede la data e l'orario d'invio della domanda e della documentazione allegata tramite PEC da parte dell'impresa richiedente il contributo.
- 10.3 Le domande saranno esaminate da un apposito nucleo di valutazione nominato con provvedimento del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo.
- 10.4 Le domande saranno istruite secondo il seguente schema:
- domande presentate entro il 15 giugno 2014: termine istruttoria 31 luglio 2014;
 - domande presentate entro il 15 luglio 2014: termine istruttoria 30 settembre 2014.
- 10.5 Il nucleo di valutazione provvederà, entro il mese successivo alla scadenza del termine di istruttoria previsto al punto 10.4, inoltre alla determinazione:

- del punteggio ai fini del calcolo della percentuale massima di contributo concedibile, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 4, secondo quanto indicato dal proponente in sede di presentazione della domanda;
 - dell'entità della spesa ammissibile al contributo regionale (il nucleo valuta la congruità e la coerenza delle voci di spesa e procede ad eventuali riduzione delle stesse);
 - dell'elenco dei soggetti ammissibili applicando il criterio dell'ordine di arrivo della domanda;
 - dell'elenco dei soggetti non ammissibili al contributo regionale, comprensivo delle motivazioni di esclusione.
- 10.6 L'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento sarà pubblicato sui seguenti siti regionali:
- <http://fesr.regione.emilia-romagna.it>
 - <http://imprese.regione.emilia-romagna.it>
 - <http://energia.regione.emilia-romagna.it>
- 10.7 Il nucleo di valutazione proseguirà la propria attività anche dopo l'approvazione degli elenchi ammessi, per l'esame e la valutazione di sostanziali e rilevanti modifiche o variazioni riguardanti i soggetti e i progetti finanziati dalla Regione e/o per l'approvazione di orientamenti e criteri da rispettare in caso delle predette modifiche/variazioni.

ART. 11 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
--

- 11.1 In caso di progetto ammesso e finanziato, saranno comunicati l'entità delle spese ammesse nella loro suddivisione per voci e l'ammontare del contributo concesso unitamente al termine finale per l'ultimazione degli interventi.
- 11.2 In caso di progetto istruito con esito positivo ma non finanziato per esaurimento dei fondi disponibili, sarà comunicata la posizione in elenco e l'entità delle spese ammissibili ma non finanziabili per esaurimento dei fondi.
- 11.3 In caso di progetto istruito con esito negativo sarà comunicata l'esclusione dal contributo con l'indicazione delle relative motivazioni.
- 11.4 Le comunicazioni suddette avverranno tramite PEC e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.) e

pubblicazione sui siti internet della Regione Emilia-Romagna ai seguenti indirizzi:

- <http://fesr.regione.emilia-romagna.it>
- <http://imprese.regione.emilia-romagna.it>
- <http://energia.regione.emilia-romagna.it>.

11.5 La Regione, con atto del dirigente competente per materia, sulla base della istruttoria di cui all'art. 10, provvede:

- all'approvazione degli elenchi delle domande pervenute;
- all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e dell'elenco delle domande non ammesse al contributo previsto nel presente bando;
- alla concessione del contributo relativamente a ciascuna domanda ammessa e alla individuazione dell'ammontare dello stesso in relazione all'importo della spesa ritenuta ammissibile;
- all'approvazione degli elenchi dei progetti istruiti con esito positivo ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili;
- all'impegno della relativa spesa nei limiti delle risorse stanziare per il presente bando.

11.6 La Regione si riserva la facoltà di procedere, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie da destinare all'attività III.1.2, al finanziamento delle domande ammissibili a cui non è stato concesso il contributo per carenza di risorse a valere sul presente bando.

ART. 12 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

COMUNICAZIONE DI AVVIO

12.1 Al fine di garantire la funzionalità della spesa regionale al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica perseguiti dal presente bando, i finanziamenti accordati decadono – e sono di conseguenza revocati - ove il destinatario non comunichi all'amministrazione regionale di aver dato inizio alla realizzazione degli interventi entro 2 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo regionale. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa al medesimo indirizzo indicato per la presentazione della domanda.

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI ED EVENTUALI PROROGHE

- 12.2 Gli interventi dovranno essere completamente realizzati entro i successivi 8 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo. Eventuali proroghe, da richiedere solo per cause di forza maggiore non imputabili al richiedente, potranno essere concordate con il Servizio regionale competente. Detta proroga potrà essere concessa una volta sola a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento e per un periodo massimo di 45 giorni, se compatibili con i termini di rendicontazione delle spese alla Commissione Europea.

VARIANTI DI PROGETTO

- 12.3 Eventuali richieste di variazioni rilevanti e sostanziali al progetto originario potranno essere inoltrate inviando all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) predisposta dalla Regione, apposita richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, rispettando comunque il limite di spesa ammessa dalla Regione.
- 12.4 La richiesta di variante, adeguatamente motivata e argomentata, dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento.
- 12.5 La richiesta di variante può avere ad oggetto:
- una variazione degli importi rispetto a quelli indicati nel progetto ammesso a contributo;
 - una variazione in merito alle caratteristiche tecniche e alle tipologie di spesa riguardanti gli interventi da realizzare;
 - ambedue gli aspetti sopraindicati.
- 12.6 A seguito della richiesta di variazione, la Regione comunica al beneficiario la ulteriore ed eventuale altra tipologia di documentazione che lo stesso sarà tenuto a trasmettere a supporto della stessa. In caso di mancato accoglimento della richiesta di variazione, la Regione si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, il contributo concesso.
- 12.7 Sono considerate varianti ordinarie, che non necessitano di espressa autorizzazione regionale:
- le compensazioni/aggiustamenti tra le varie voci di spesa nella percentuale di scostamento fino al 20%;

- la sostituzione di taluno dei beni previsti nel progetto agevolato, con altri beni simili e/o funzionalmente e strumentalmente equivalenti;
 - la sostituzione di taluno dei fornitori di beni e/o servizi previsti nel progetto agevolato, con altri fornitori simili o funzionalmente equivalenti.
- 12.8 Le varianti ordinarie dovranno comunque essere comunicate alla Regione per le necessarie verifiche e valutazioni.

PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

- 12.9 Qualora per la realizzazione degli interventi previsti sia necessario il rilascio di autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati, il proponente deve indicarne gli estremi in fase di richiesta di liquidazione del contributo.

ART. 13 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 13.1 Il pagamento del contributo regionale potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

□ **I° MODALITA'**

In un'unica soluzione ad ultimazione degli interventi proposti nella domanda e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

□ **II° MODALITA'**

In due soluzioni comprendenti:

- **erogazione di un anticipo pari al 35% del contributo concesso**, a seguito di una espressa richiesta del beneficiario e dietro presentazione di una polizza fideiussoria o altra garanzia bancaria o assicurativa di importo equivalente e di durata superiore a 1 anno rispetto al termine ultimo per la conclusione degli interventi;
- **erogazione del saldo**, a seguito di una espressa richiesta del beneficiario e dietro presentazione – entro 15 giorni dalla data di conclusione degli interventi - della documentazione di rendicontazione relativa alle spese effettivamente sostenute, nonché di una relazione illustrativa dei risultati ottenuti per effetto degli interventi effettuati.

- 13.2 Salvo che nella forma di anticipo il contributo verrà liquidato al beneficiario in seguito all'ottenimento, da parte di quest'ultimo, di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, in particolare con riferimento alla costruzione e alla messa in esercizio degli impianti.
- 13.3 Qualora la spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta dovesse risultare inferiore alla spesa inizialmente ammessa, si provvederà ad una riduzione dell'ammontare di cofinanziamento da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione oppure della minore percentuale che si potrà venire a determinare a seguito di modifiche intervenute (sia di realizzazione che di costi degli interventi), sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 4.
- 13.4 Qualora la spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta dovesse risultare superiore alla spesa ritenuta ammissibile, non potrà in alcun modo operarsi un aumento dell'ammontare del cofinanziamento concesso.
- 13.5 Alla conclusione degli interventi le spese rendicontate ammissibili non potranno comunque essere inferiori ad euro 20.000,00, pena la revoca totale del contributo.

ART. 14 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

- 14.1 Ai fini della liquidazione del contributo, alla conclusione del progetto i soggetti beneficiari dovranno produrre una rendicontazione finanziaria e una rendicontazione tecnica.
- 14.2 Le rendicontazioni finanziaria e tecnica dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di conclusione degli interventi, ovvero dalla scadenza degli 8 mesi che decorrono dalla data di comunicazione della concessione del contributo.
- 14.3 Il dirigente competente per materia, con propri atti formali, provvederà all'approvazione delle linee guida e della modulistica per la rendicontazione dei progetti agevolati.
- 14.4 La rendicontazione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente, a pena di irricevibilità, una specifica applicazione Web, le cui modalità d'accesso e di utilizzo saranno rese note attraverso la pubblicazione delle linee guida.

RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

- 14.5 Nella rendicontazione finanziaria dovranno essere indicate le spese effettivamente ed integralmente sostenute per la realizzazione dell'intervento.
- 14.6 La rendicontazione dovrà avvenire tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prestata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Quanto dichiarato comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni stabilite nell'articolo 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni false o mendaci.
- 14.7 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà:
1. essere sottoscritta e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
 2. essere corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;
 3. riportare il rendiconto analitico dei costi totali sostenuti per realizzazione dell'intervento agevolato, che dovranno essere coerenti con le voci di spesa ritenute ammissibili dalla Regione. Il rendiconto analitico delle spese dovrà indicare la lista delle fatture pagate con particolare riferimento al numero, alla data di emissione, alla descrizione della spesa, alla ragione sociale del fornitore, alla data di pagamento e all'importo, al netto di IVA, di ciascuna fattura;
 4. attestare che:
 - al momento della richiesta di erogazione l'impresa mantiene i requisiti soggettivi e rispetta le condizioni previste dal presente bando per l'ammissibilità al contributo;
 - l'impresa si trova nella situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
 - l'impresa è attiva e non è sottoposta a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;
 - le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso a contributo;
 - i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati;
 - i beni acquistati sono di nuova fabbricazione.

- 14.8 Con la stessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il legale rappresentante dell'impresa richiedente deve, inoltre, impegnarsi a :
- produrre agli uffici regionali competenti per l'istruttoria ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi al contributo, gli originali delle relative fatture che verranno vidimate e restituite ai beneficiari medesimi;
 - restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti, maggiorati degli interessi legali maturati;
 - consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione, nei cinque anni successivi alla liquidazione dei contributi;
 - fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione.
- 14.9 Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovranno essere allegati:
- per ogni consulenza esterna dovrà essere allegata, oltre alla documentazione che sarà specificata nelle linee guida, apposita relazione finale, predisposta dallo stesso soggetto consulente, indicante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti;
 - richiesta di pagamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, con la quale vengono indicati i riferimenti necessari per l'accreditamento del contributo, che potrà essere effettuato esclusivamente tramite trasferimento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria. Il fac-simile per la richiesta di pagamento è fornito dalla Regione.

RENDICONTAZIONE TECNICA

- 14.10 La rendicontazione tecnica è costituita da una dettagliata relazione tecnica finale, firmata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, che illustra gli obiettivi dell'intervento e i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando regionale. Tale relazione dovrà contenere altresì una descrizione analitica delle spese contenute nella rendicontazione finanziaria con indicazione delle finalità delle stesse.
- 14.11 Alla rendicontazione tecnica dovrà essere allegata:
- una relazione, firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, nel rispetto delle specifiche competenze e, per i soggetti sottoposti all'obbligo

di cui all'art. 19 della Legge n. 10/91, controfirmata dal responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, che illustri e attesti l'entità dei risparmi di energia primaria e la quantità di energia prodotta conseguenti agli interventi realizzati, al fine di comparare i dati indicati in sede di domanda con quelli derivanti dalla realizzazione dell'intervento;

- la documentazione atta a comprovare la disponibilità delle aree e/o degli immobili nei quali sono stati realizzati gli interventi e la conformità degli interventi medesimi alle norme vigenti in materia di energia, ambiente, pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché indicazione degli estremi delle autorizzazioni, pareri, titoli abilitativi, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, ottenuti per la realizzazione degli stessi.

14.12 Alla documentazione di rendicontazione il beneficiario del contributo dovrà inoltre allegare:

- a) copia della **certificazione energetica dell'edificio post intervento**, in conformità a quanto disposto dalla delibera dell'Assemblea Legislativa 4 marzo 2008, n. 156, nel caso di realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del punto 3.1;
- b) copia della dichiarazione di conformità, degli impianti realizzati, rilasciata dall'impresa installatrice al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche nel rispetto delle norme di cui al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

ART. 15 – MODALITA' DI PAGAMENTO E DI QUIETANZA
--

15.1 Saranno ammessi i pagamenti effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale. Esclusivamente per gli eventuali acquisti effettuati on-line, saranno ammessi pagamenti con carta di credito aziendale (non è consentito l'utilizzo di carte di credito personali dei titolari/soci/legali rappresentanti dell'impresa).

15.2 La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese ammesse è costituita esclusivamente:

- per pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale: da ricevuta di bonifico (anche bonifico elettronico) o ricevuta bancaria/postale e relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'effettiva uscita finanziaria;

- per i pagamenti effettuati con carta di credito aziendale: da ricevuta di pagamento della carta di credito e relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'effettiva uscita finanziaria;
- 15.3 Tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo. Non saranno rimborsate le spese riferite a fatture emesse a carico di soggetti diversi dal beneficiario o pagate da soggetti diversi dal beneficiario.

ART. 16 - ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE
--

- 16.1 A seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, la Regione provvede all'esame della relativa documentazione. Qualora la documentazione risultasse parzialmente insufficiente o non chiara la Regione si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni.
- 16.2 A seguito dell'esame della rendicontazione finanziaria e tecnica trasmessa dal beneficiario e delle eventuali integrazioni, la Regione potrà:
- 1)** dichiarare la regolarità (totale o parziale) della rendicontazione presentata e la conformità (totale o parziale) delle spese sostenute e quietanzate rispetto alle spese preventivate (anche nel caso di variazioni autorizzate e/o non significative).
 - 2)** dichiarare la non regolarità della rendicontazione finanziaria e tecnica presentata. In tale caso, previa eventuale richiesta di chiarimenti, la Regione si riserva la facoltà di revocare totalmente o parzialmente il contributo concesso e di chiedere la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali maturati.

ART. 17 - CONTROLLI E CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO
--

- 17.1 La Regione si riserva la facoltà di svolgere – per le finalità indicate negli artt. 60 e 62 del Regolamento CE 1083/2006 e riprese dagli artt. 13 e 16 del Regolamento CE 1828/2006 e secondo le modalità da essa definite ed anche tramite incaricati esterni - tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi, sia durante lo svolgimento del progetto che nei 5 anni successivi alla sua conclusione, al fine di verificare ed accertare quanto riportato nei punti seguenti:

a) controlli effettuati prima della liquidazione del saldo:

Oltre agli elementi indicati alla lettera b) successiva saranno verificati il possesso e il mantenimento, da parte del beneficiario, dei requisiti richiesti per la concessione del contributo di cui all'art. 2 del presente bando.

b) controlli effettuati successivamente alla conclusione del progetto:

- che l'impresa beneficiaria del contributo sia attiva;
- la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso a contributo;
- la conformità degli interventi e delle azioni realizzate conformi rispetto a quanto stabilito nel bando;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi portati e rendicontazione e conservati dal beneficiario;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali;
- che i metodi utilizzati per determinare e quantificare gli obiettivi prestazionali richiesti per l'accesso al contributo siano corretti e che i suddetti obiettivi prestazionali dichiarati in sede di presentazione della domanda siano effettivamente ottenibili per effetto degli interventi realizzati;
- che i beni co-finanziati non siano ceduti, alienati o distolti nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto.

- 17.2 La Commissione europea, ai sensi dell'art. 72 del regolamento CE 1083/2006 potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in merito ai progetti cofinanziati.
- 17.3 Relativamente alle attività di controllo sopra indicate i beneficiari del cofinanziamento sono tenuti a consentire e agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione.
- 17.4 Nel caso in cui, a seguito dell'espletamento dei controlli previsti nel paragrafo precedente, vengano riscontrate irregolarità e mancate osservanze della disciplina contenuta nel presente bando, il contributo sarà revocato d'ufficio e verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

In particolare, si procederà alla revoca d'ufficio, parziale o totale, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- a. qualora il beneficiario del contributo non rispetti le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente bando;
- b. qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità;
- c. qualora la realizzazione del progetto non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alla relazione tecnica illustrativa del progetto stesso allegata alla domanda di cofinanziamento e se allo stesso vengono apportate variazioni in corso d'opera non comunicate alla Regione e da quest'ultima non approvate;
- d. qualora il beneficiario non rispetti il termine perentorio previsto dal presente bando per la conclusione e rendicontazione dei progetti;
- e. qualora il progetto venga realizzato in misura inferiore al 50% del totale della spesa inizialmente ammessa;
- f. Qualora la spesa finale ammissibile rendicontata dal beneficiario risulti inferiore ad euro 20.000,00;
- g. qualora i beni acquistati per la realizzazione degli interventi vengano ceduti, alienati o distratti entro 3 anni decorrenti dalla data di ultimazione degli interventi medesimi;
- h. qualora i beni acquistati per la realizzazione degli interventi vengano trasferiti, entro 3 anni decorrenti dalla data di ultimazione degli interventi medesimi, dalla sede produttiva nella quale gli stessi siano realizzati;
- i. qualora, entro 3 anni decorrenti dalla data di ultimazione degli interventi si verifichi la cessazione dell'impresa, fatto salvo quanto stabilito all'art. 1 comma 8 par. b) del Reg.(UE) 539/2010;
- j. qualora l'impresa, il consorzio e/o la società consortile comunichino, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo;
- k. qualora in sede di controllo si dovesse riscontrare che i metodi utilizzati per determinare e quantificare gli obiettivi prestazionali richiesti per l'accesso al contributo e necessari a formulare la graduatoria delle domande ammesse non sono corretti e che gli obiettivi prestazionali dichiarati non sono ottenibili per effetto degli interventi realizzati. In tale caso la revoca del contributo è totale ed è disposta previa contestazione e previo contraddittorio con l'impresa interessata;

- l. nel caso in cui l'impresa, entro il termine fissato per la conclusione degli interventi non abbia ottenuto la certificazione energetica dell'edificio, in conformità con quanto disposto dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa 4 marzo 2008, n. 156.
- 17.5 In caso di revoca del cofinanziamento, l'impresa beneficiaria dovrà restituire le somme eventualmente già erogate, aumentate degli interessi legali maturati.

ART. 18 - OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL COFINANZIAMENTO
--

- 18.1 Le imprese beneficiarie del contributo sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi di informazione e pubblicità.
- 18.2 Ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, come indicato dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, all'articolo 8 relativo a "Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico".
- 18.3 Nello specifico è responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto nonché nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.
- 18.4 I beneficiari devono far riferimento alla sezione del sito internet dedicato al POR FESR <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/promozione-e-comunicazione/logo-linee-guida> dove possono consultare le Linee Guida e scaricare il logo POR FESR, da utilizzare nelle iniziative di comunicazione.
- 18.5 Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l'obbligo, se richiesto, di:
- fornire alla Regione, in fase di realizzazione del progetto, una descrizione sintetica degli obiettivi e risultati attesi e, a progetto concluso, una sintesi dei risultati raggiunti con il progetto finanziato. Tali informazioni potranno essere diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione scelti appositamente dalla Regione;
 - collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR 2007/2013.
- 18.6 Tutte le informazioni relative all'esatto adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità potranno essere richieste al Responsabile del Piano di

comunicazione del POR FESR 2007/2013, Anna Maria Linsalata, tel. 051/5276324 – e mail: alinsalata@regione.emilia-romagna.it

- 18.7 Le imprese partecipanti al presente bando sono consapevoli che l'accettazione del cofinanziamento regionale comporta di fatto, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento CE 1828/2006, l'accettazione della pubblicazione, elettronica o in altra forma, degli elenchi dei beneficiari in cui esse sono inseriti e indicanti la tipologia di intervento e l'importo del cofinanziamento regionale erogato. Le informazioni contenute in tali elenchi sono trattate esclusivamente ai fini di quanto stabilito nello stesso articolo 7 del Regolamento CE n. 1828/2006.
- 18.8 Tutti i soggetti partecipanti ai progetti presentati ai sensi del presente bando, acconsentono alla diffusione, ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, degli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito internet regionale "http://fesr.regione.emilia-romagna.it".
- 18.9 L'Autorità di gestione del POR svolge l'attività di monitoraggio finalizzata ad assicurare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. A tale fine i soggetti beneficiari del cofinanziamento sono tenuti a fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione degli interventi.
- 18.10 I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti dall'Autorità di gestione, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del Programma Operativo Regionale.
- 18.11 I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo.
- 18.12 Tali comunicazioni dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) predisposta dalla Regione per il bando in oggetto, tramite posta elettronica certificata dell'impresa (PEC), firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.

ART. 19 - TUTELA DELLA PRIVACY

- 19.1 I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività.
- 19.2 I dati personali saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna per il perseguimento delle sopra indicate finalità nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- 20.1 Il responsabile del procedimento relativo all'attuazione del presente bando ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche, D.ssa Paola Castellini, tel. 051/5276430, e-mail: comtur@regione.emilia-romagna.it.

ART. 21 - INFORMAZIONI

- 21.1 Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sui seguenti siti internet regionali:

<http://fesr.regione.emilia-romagna.it>

<http://imprese.regione.emilia-romagna.it>

<http://energia.regione.emilia-romagna.it>

Per eventuali informazioni telefoniche è inoltre possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00 allo **Sportello Imprese**, Tel. 848800258 - chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario.

E' infine possibile rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: infoporfesr@regione.emilia-romagna.it.

Allegato 1



DEFINIZIONE DI PMI (Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e D.M. 18 aprile 2005)

Sono definite micro, piccole e medie imprese (PMI) le imprese che presentano i requisiti dimensionali (numero degli occupati, valore del fatturato, totale di stato patrimoniale) e i caratteri di autonomia sotto indicati.

DIMENSIONI

In base ai requisiti dimensionali, sono definite Pmi le imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati;

e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle Pmi, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati;

e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Relativamente alla categoria delle Pmi, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sopra citate sono cumulativi, nel senso

che tutti e due devono sussistere.

Ai fini delle suddette definizioni:

- a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
- c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese:

- a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo

patrimoniale risultanti alla stessa data.

AUTONOMIA

Ai fini delle suddette definizioni le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi punti:

- sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

- sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo punto, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

- b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;

- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

- d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del punto precedente, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da

prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

- sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del punto precedente, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale

o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e /o collegate.

N.B.

Per tutto quanto non è disposto nel presente allegato si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e al D.M. 18 aprile 2005.

Allegato 2



FATTORI DI CONVERSIONE DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA PRIMARIA RISULTANTE DAGLI INTERVENTI ENERGETICI

Ai fini del calcolo dell'energia primaria risultante dagli interventi energetici si utilizzano i fattori di conversione riportati nella tabella seguente.

Fonte di energia	kJ	kgep	kWh
1 kg di carbone	28 500	0,676	7,917
1 kg di carbon fossile	17 200-30 700	0,411-0,733	4,778-8,528
1 kg di mattonelle di lignite	20 000	0,478	5,556
1 kg di lignite nera 10 500-21 000	0,251-0,502	2,917-5,833	
1 kg di lignite	5 600-10 500	0,134-0,251	1,556-2,917
1 kg di scisti bituminosi	8 000-9 000	0,191-0,215	2,222-2,500
1 kg di torba	7 800-13 800	0,186-0,330	2,167-3,833
1 kg di mattonelle di torba	16 000-16 800	0,382-0,401	4,444-4,667
1 kg di olio pesante residuo (olio pesante)	40 000	0,955	11,111
1 kg di olio combustibile	42 300	1,010	11,750
1 kg di carburante (benzina)	44 000	1,051	12,222
1 kg di paraffina	40 000	0,955	11,111
1 kg di GPL	46 000	1,099	12,778
1 kg di gas naturale (1)	47 200	1,126	13,10
1 kg di GNL	45 190	1,079	12,553
1 kg di legname (umidità 25 %)	13 800	0,330	3,833
1 kg di pellet/mattoni di legno	16 800	0,401	4,667
1 kg di rifiuti	7 400-10 700	0,177-0,256	2,056-2,972
1 MJ di calore derivato	1 000	0,024	0,278
1 kWh di energia elettrica	3 600	0,086	1 (2)

(1) 93% metano.

(2) Per i risparmi di energia elettrica in kWh è possibile applicare un coefficiente prestabilito pari a 2,5 che tiene conto del 40% dell'efficienza di produzione media dell'UE nel periodo considerato. E' inoltre possibile applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare.

Allegato 3



SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA RELATIVA AL PIANO DEGLI INTERVENTI

INTERVENTI	CONSUMI PRECEDENTI AGLI INTERVENTI (TEP/anno)	CONSUMI STIMATI SUCCESSIVI AGLI INTERVENTI (TEP/anno)	ENERGIA PRIMARIA RISPARMIATA E/O PRODOTTA PER EFFETTO DEGLI INTERVENTI (TEP/anno)	INVESTIMENTO (Euro)	CONTRIBUTO RICHIESTO (Euro)
TOTALI					

Per il calcolo dei TEP/anno, diversificati per intervento e per fonte di energia si fa riferimento alle sezioni sotto riportate, oltre ai fattori di conversione riportati nell'Allegato 2.

	CONSUMI PRECEDENTI AGLI INTERVENTI	CONSUMI SUCCESSIVI AGLI INTERVENTI	
CONSUMO ANNUO DI ENERGIA ELETTRICA			kWh/a
CONSUMO ANNUO DI OLIO COMBUSTIBILE			kg/a
CONSUMO ANNUO DI GASOLIO			kg/a
CONSUMO ANNUO DI METANO			mc/a
CONSUMO ANNUO DI COMBUSTIBILE NON IDROCARBURICO			10 ⁴ kcal/a